

di controlli fiscali, che degli stessi contribuenti i quali, per la correzione delle dichiarazioni, potrebbero rivolgersi solo agli intermediari, e non come accade oggi, prima agli uni e poi, con file interminabili e disagi, agli altri. L'importanza degli intermediari fiscali, soprattutto di tipo professionale, è d'altra parte evidenziata dall'insuccesso del *tutor* fiscale. Le statistiche rilevano che solo il 10 per cento degli aventi diritto chiede l'assistenza tributaria *on line* mentre la restante parte continua a preferire la consulenza del tributarista di fiducia. Forse una consultazione preventiva delle associazioni di categoria dei professionisti impegnati nel settore avrebbe fornito una stima più attendibile del fenomeno evitando in tal modo inutili costi ed un migliore impiego del personale.

La riforma dell'amministrazione finanziaria non può tuttavia prescindere dalla salvaguardia dei diritti del contribuente sanciti dallo statuto di cui alla legge n. 212 del 2000 pur essendo quest'ultima intervenuta in epoca successiva al decreto legislativo n. 300 del 1999.

Allo stato attuale, purtroppo, il citato statuto del contribuente corre il rischio di rimanere un mero enunciato di principi normativi piuttosto che una « carta » di garanzie per i cittadini contribuenti. Evidenti sono, infatti, le violazioni alle norme dello statuto in cui è incorso anche lo stesso legislatore come evidenti sono gli scarsi benefici goduti dai contribuenti in seguito all'attivazione di importanti istituti previsti dalla citata legge n. 212 del 2000 quali il diritto d'interpello ed il garante del contribuente.

Circa il diritto d'interpello, pur apprezzando la bontà dell'intervento ed i vantaggi che possono derivare a favore dei contribuenti, non possiamo tuttavia sottovalutare il rischio di un intasamento degli uffici a causa delle richieste sempre più numerose o addirittura dalla discordanza di pareri emessi da uffici diversi sulle stesse materie. Pertanto, oltre alla garanzia del diritto d'interpello, riteniamo importante, pur nella consapevolezza della

complessità della materia, che la redazione delle leggi fiscali avvenga in modo più semplice e chiaro possibile.

PRESIDENTE. Come direbbe De Gaulle, *un vaste programme*, un programma piuttosto ambizioso.

ROBERTO FALCONE, *Presidente della Libera associazione periti ed esperti tributari*. È vero. Comunque noi riteniamo che ciò debba avvenire restringendo, se non eliminando, lo spazio d'interpretazione delle norme. Qui il problema fondamentale. In altre parole è necessario ridurre sensibilmente il ricorso alle circolari interpretative, le quali devono invece assumere la veste più appropriata di strumenti attuativi e d'indirizzo per l'attività svolta dagli uffici finanziari.

La responsabilità dell'emanazione di queste circolari va ricondotta nell'ambito delle competenze del Ministero dell'economia e delle finanze in modo da evitare la prassi, ormai consolidata, dei comunicati stampa o « comunicati-legge » come definiti dalla stampa specializzata. Il Ministero dell'economia e delle finanze, dal canto suo, deve garantire la certezza del diritto con istruzioni che non eccedono il dettato normativo. Si potrà eliminare così uno dei principali motivi di attrito tra amministrazione finanziaria e contribuenti con conseguente riduzione del contenzioso tributario che spesso si conclude con la condanna del fisco.

Per ciò che concerne invece il garante del contribuente auspichiamo un intervento legislativo nella direzione di garantire la terzietà del soggetto. L'attuale nomina da parte del presidente della commissione tributaria regionale e la dipendenza economica del garante dal Ministero dell'economia e delle finanze ci sembra che possano pregiudicare l'imparzialità del suo operato.

In conclusione giudichiamo molto importante ed utile, al miglioramento dei rapporti fisco-contribuente, proseguire il dialogo avviato con le istituzioni nella speranza che possano essere raccolti questi suggerimenti derivanti dalla pratica

professionale e dal rapporto più immediato col contribuente stesso.

Ringraziando nuovamente per l'invito, resto a disposizione per ulteriori chiarimenti ed approfondimenti.

PRESIDENTE. Do ora la parola al rappresentante dell'Associazione nazionale tributaristi, avvocato Claudio Berliri.

CLAUDIO BERLIRI, *Consigliere dell'associazione nazionale tributaristi*. Innanzitutto devo porgere le scuse a nome del presidente Boidi e del vice presidente Perrone che non sono potuti intervenire qui oggi.

Il problema principale è l'istituzione delle agenzie fiscali, indipendentemente dai problemi pratici che questa introduzione ha creato e che, forse, esulano dalle problematiche del Parlamento perché andranno risolti *in loco* e per effetto della migliore struttura degli uffici. Basta pensare che oggi, un'infinità di pratiche non si sa dove siano finite; tutte quelle che erano pendenti dinanzi ai precedenti uffici delle entrate (ufficio del registro, ufficio successioni) pratiche che sono adesso smistate nei vari uffici quelle dinanzi ai centri di servizi — adesso sono *in itinere*; rintracciare una pratica ancora pendente in sede di contenzioso è spesso molto problematico; ma queste — lo ripeto — sono situazioni di fatto. Invece i problemi di diritto principali che sono stati causati dalla introduzione delle agenzie delle entrate hanno rilevanza agli effetti del contenzioso. La norma sulla disciplina del contenzioso tributario prevedeva il Ministero delle finanze e i suoi uffici e prevedeva espressamente che il Ministero dell'economia e delle finanze andasse in giudizio dinanzi alle commissioni in prima persona o tramite gli uffici locali.

Non vi è nessuna disposizione che abbia dichiarato queste norme direttamente applicabili alle agenzie delle entrate; tra l'altro le agenzie delle entrate non fanno più parte dell'amministrazione finanziaria; sono enti autonomi, ma non lo sono gli uffici delle agenzie. Sarebbe quindi opportuno — anche se lo si deve ritenere im-

plicito — che laddove il contenzioso tributario prevede il ministero e i suoi uffici adesso si debbano intendere le agenzie delle entrate ed i loro uffici. Ma il problema si pone ancora di più nel giudizio in Cassazione per il quale non vi era una deroga nel contenzioso tributario e si applicavano le norme generali sul contenzioso, in particolare un regio decreto del 1933 sull'Avvocatura generale dello Stato per cui nei giudizi di fronte alla Corte di cassazione l'amministrazione andava in giudizio nella persona del ministro *pro tempore* e gli atti venivano notificati all'Avvocatura generale dello Stato. Analoga disposizione, dopo un dissidio sorto anche a livello di Corte di Cassazione, era stata dichiarata applicabile con l'articolo 21 della legge n. 133 del 13 maggio 1999 che ha chiarito questo problema anche agli effetti delle notifiche delle sentenze (anche delle sentenze di primo e secondo grado) dicendo espressamente che le sentenze dovevano essere notificate presso l'avvocatura distrettuale dello Stato competente.

Questa norma, peraltro, è diventata oggi inapplicabile perché mentre per l'amministrazione delle finanze dello Stato interveniva l'Avvocatura generale dello Stato istituzionalmente in base al titolo I del regio decreto del 1933, una « normetta » della legge istitutiva delle commissioni ha invece previsto espressamente che le agenzie delle entrate possano avvalersi dell'Avvocatura generale dello Stato ma ai sensi dell'articolo 43 del citato decreto del 1933, vale a dire di quella norma che attribuiva facoltativamente agli enti diversi dalle amministrazioni dello Stato di avvalersi dell'Avvocatura generale dello Stato. Naturalmente questa norma comporta l'inapplicabilità di tutte le disposizioni anteriori; quindi, oggi non sarebbe più possibile notificare all'Avvocatura generale dello Stato un ricorso per Cassazione all'agenzia delle entrate che è diventata competente, quanto meno per il nuovo contenzioso, ma la notifica deve essere inoltrata alle agenzie. Non si sa ancora bene se debba essere notificata all'agenzia delle entrate nella persona del suo legale

rappresentante, quindi a Roma, ovvero agli uffici dell'agenzia delle entrate che hanno seguito il contenzioso.

Il dubbio diviene ancora più problematico per le vertenze sorte in precedenza di fronte agli uffici del Ministero delle finanze, che esiste tuttora anche se ha cambiato denominazione, e per il quale vi è quindi la successione a titolo particolare e non a titolo generale, per cui sorge il grossissimo dubbio su chi debba essere chiamato in giudizio. La stessa Avvocatura dello Stato infatti nei suoi ricorsi interviene a nome sia dell'amministrazione delle finanze sia a nome dell'agenzia delle entrate.

Oggi per avere una certezza, ogni ricorso per Cassazione nei confronti dell'amministrazione deve essere notificato all'Avvocatura generale dello Stato per il ministro, all'agenzia delle entrate direzione centrale a Roma ed all'agenzia delle entrate locale che è competente a conoscere territorialmente il merito della vertenza. Ciò con uno sperpero non indifferente per quanto riguarda i costi e con il rischio di creare poi del contenzioso inammissibile davanti alle corti. Credo che in questa materia un intervento normativo che chiarisca definitivamente queste questioni sia non opportuno ma quasi indispensabile.

Altre problematiche derivanti dall'istituzione delle agenzie riguardano le competenze e la normativa relativa; ma per chiarire meglio queste tematiche ritengo sia utile l'intervento dell'avvocato De Angelis che meglio di me conosce il settore.

PRESIDENTE. Do ora la parola al rappresentante dell'Associazione nazionale tributaristi, avvocato De Angelis.

GIUSEPPE DE ANGELIS, *Consigliere dell'Associazione nazionale tributaristi*. Signor presidente, anche su invito del nostro presidente Boidi, ritengo di dover illustrare gli aspetti sistematici di questa riforma alla luce di un passato di 25 anni nel comitato tecnico per la riforma presso il Ministero delle finanze — come sa bene l'onorevole Leo — ed anche alla luce del

mio passato di 40 anni presso l'Assonime. Abbiamo svolto degli incontri specifici su tale argomento, l'ultimo dei quali solo ieri; in ciò sfruttando il fatto che l'Associazione nazionale tributaristi italiani non è una associazione professionale ma bensì trasversale ed abbiamo pertanto in casa ministri, rappresentanti dell'amministrazione, ufficiali della Guardia di finanza, cioè tutti quelli che, in qualche veste, si occupano di questa materia.

PRESIDENTE. Qual è la natura dell'Associazione?

GIUSEPPE DE ANGELIS, *Consigliere dell'Associazione nazionale tributaristi*. Fu fondata nel 1949 da Epicarmo Corbino in occasione della riforma Vanoni.

PRESIDENTE. Ma è un'Associazione di tipo professionale o di altro genere?

GIUSEPPE DE ANGELIS, *Consigliere dell'Associazione nazionale tributaristi*. No, assolutamente non di tipo professionale, ma di cultori della materia.

MAURIZIO LEO. È una sorta di associazione di studiosi della materia.

PRESIDENTE. Quindi simile all'Assonime senza però alcune delle caratteristiche di quest'ultima.

GIUSEPPE DE ANGELIS, *Consigliere dell'Associazione nazionale tributaristi*. Essa raccoglie esponenti del mondo accademico, professionisti che sono anche studiosi e rappresentanti dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza. Teniamo quindi degli incontri specifici e siamo in grado di fornire le impressioni a caldo. Ad esempio ieri in un incontro tenutosi in Lombardia con i rappresentanti dell'agenzia delle entrate di quella regione è emerso che vi sono delle preoccupazioni connesse al fatto che questa riforma si trova un po' a mezza strada: vi è un movimento eccentrico dal settore pubblico vero e proprio, cioè dall'amministrazione centrale dello Stato verso qual-

che forma di cooperazione dall'esterno, un po' come finora siamo stati abituati per il consorzio degli esattori. In questa nuova posizione, diversa, il malessere per il sistema delle agenzie è che l'agenzia non sa se è l'organo deputato a dare le istruzioni per l'applicazione delle norme tributarie o se invece è un organo di secondo grado.

Prendiamo come cartina di tornasole il fatto che i protagonisti non sono due — Ministero ed agenzia — ma tre, Ministero, agenzia e Guardia di finanza. Quest'ultima non dipende dalle agenzie né dal Ministero ma bensì direttamente dal ministro. La Guardia di finanza da oggi in poi obbedisce alle istruzioni che danno le agenzie, si limita a verificare che il contribuente ha aderito alle istruzioni delle agenzie o deve anche verificare se le agenzie abbiano operato in conformità alla legge che stanno applicando? Il Ministero si è riservato il controllo di qualità, infatti ad una delle direzioni centrali è attribuito specificamente il controllo di qualità sull'operato delle agenzie. Così pure vi è il controllo di qualità del comitato dei garanti del gradimento del cittadino. Con ogni probabilità la Guardia di finanza si troverà ad operare in due direzioni, una sul contribuente per sapere se questi stia applicando o meno le direttive dell'agenzia e l'altra per sapere se le agenzie stiano lavorando bene o meno: chi è che prevale? Dovrebbe prevalere la legge.

Ma qual è l'ultima istanza nell'ambito della amministrazione (poi vi sarà il controllo giudiziario) che decide chi abbia ragione? Proseguo, a caldo, aggiungendo che a Torino abbiamo assistito ad uno scontro tra la sottosegretaria Armosino e l'agenzia delle entrate; si sta applicando la legge Tremonti-*bis* e il primo banco di prova si è avuto in un convegno pubblico dove è emerso come sull'interpretazione della norma vi sia un conflitto tra l'interpretazione del Ministero e quella dell'agenzia; e ciò su punti qualificanti e non secondari! Il problema che si è posto è questo: domani la Guardia di finanza in sede di verifica deve fare il verbale ad un contribuente perché non ha aderito all'interpretazione della agenzia o perché non

ha aderito all'interpretazione del Ministero? Questa riforma è in mezzo al guado; non vi è ancora chiarezza su questi punti, da parte degli interessati (ossia Guardia di finanza, agenzie, Ministero); ed a maggior ragione il contribuente — che è ancora più estraneo a questo sistema di riparto di competenze — in questo momento è disorientato.

Dal punto di vista scientifico il punto più grave è il seguente: che cosa vuol dire la devoluzione di poteri all'agenzia delle entrate? Chi sostiene oggi nei fatti che la potestà interpretativa è dell'agenzia delle entrate adduce un'argomentazione estremamente importante. L'agenzia delle entrate interpreta la legislazione «a bocce ferme», e valuta che si possono ottenere 500 mila miliardi. Da questo momento deve essere lasciata in pace perché se il Ministero interviene con le sue interpretazioni pregiudica la capacità della legislazione di produrre quel gettito. Quindi una volta fatta la stima globale del gettito di cui è responsabile l'agenzia, da quel momento in poi l'agenzia è l'unica titolare dell'interpretazione e il Ministero non può intervenire senza violare il patto stabilito.

Ciò porta alla conseguenza che per ogni legge nuova si debba stimare nuovamente la variazione di gettito: se è una legge di agevolazione bisogna stimare la carenza, se è una legge impositiva bisogna stimare l'eccedenza, ma ogni volta fatta la stima generale è solo l'agenzia che ha il potere di decidere su come interpretare le leggi, altrimenti lo Stato invaderebbe il territorio della concessione e della sua valutazione. È questa una via che si può perseguire e che — tutto sommato — è già praticata negli Stati Uniti, ma si deve tener presente che è densa di conseguenze che bisogna conoscere: in primo luogo, il fatto che poi il gettito dell'agenzia viene gestito in base a criteri di economicità; c'è del buono in questo e c'è del cattivo. Di buono c'è che il criterio di economicità arriva in Italia dopo essere transitato in costituzioni straniere, come ad esempio nella costituzione formale spagnola e nella costituzione sostanziale tedesca, ma con una conseguenza dirompente rispetto al sistema italiano: chi

amministra il gettito decide se valga o meno la pena di compiere le verifiche e, pur nella consapevolezza che un contribuente ha sbagliato, si può legittimamente decidere di non sottoporlo a verifica e di non esporlo a sanzioni semplicemente perché non ne vale la pena; si può decidere di non compiere mai verifiche sui contribuenti che non hanno più di una certa somma di fatturato perché l'attività di controllo costerebbe di più del ricavo del gettito.

In America arriviamo addirittura all'estremo che in base a questo principio l'*Internal revenue service* è libero di iniziare l'azione penale in modo discrezionale nei confronti di un contribuente sì e di un altro no, a parità di infrazione ed a parità di colpevolezza; l'*Internal revenue service* può decidere in base a criteri di economicità che convenga lasciare in pace un contribuente che promette di regolarizzarsi; invece per un contribuente « difficile », nonostante la parità di prove e la parità di infrazioni, sussiste la libertà dell'inizio dell'azione penale. Sono tutti effetti che, piano piano, si rivelano indispensabili se la premessa è quella di partenza, cioè che lo Stato affida — e responsabilizza — un'organizzazione esterna all'amministrazione centrale relativamente ad un gettito globale; dopo molto tempo lo Stato non deve più entrare nelle interpretazioni singole, nei casi singoli o per leggi singole. Una conseguenza di questo genere può darsi che sia apprezzabile, importante però è necessario che il Parlamento la valuti e che l'azione legislativa ed amministrativa sia conseguente. È molto importante sottolineare che è un cambiamento radicale nell'ottica tributaria attuale dove invece l'aspetto principale è la garanzia, l'uguaglianza nell'applicazione della legge, il fatto che l'applicazione della legge non dipenda né dall'ammontare dell'evasione né dalle caratteristiche del contribuente e che quindi tutti cittadini sono uguali di fronte alla legge. Se è questa l'interpretazione, chiamiamola di vecchio stampo, ciò che invece sta maturando in seno alla comunità internazionale va nell'altro senso

e non bisogna negarlo, ma se l'impostazione tradizionale è questa e il Parlamento decide che per discostarsi da queste interpretazioni ci vogliono tempi e gradualità diverse, allora è urgente che venga dichiarato il contrario e che cioè l'ultima istanza in fatto di interpretazione di legge, salvo l'intervento della magistratura, è pur sempre del ministero che ha l'autorità e la competenza in materia.

PRESIDENTE. La vostra opinione qual è ?

GIUSEPPE DE ANGELIS, *Consigliere dell'Associazione nazionale tributaristi*. Per prudenza, si può dire che dal punto di vista scientifico i due ordinamenti sono esattamente equivalenti e se vengono applicati bene funzionano tutti e due; in una valutazione prudente i cambiamenti sono tali e tanti che sarebbe troppo pericoloso e prematuro abbandonare il controllo centrale del ministero su quello che è il modo di operare e di calarsi nella realtà delle norme tributarie; quindi perlomeno in una visione graduale, in questo momento, questa funzione centrale dovrebbe essere garantita. Penso che ciò sia interesse generale.

PRESIDENTE. Mi scusi se la interrompo, ma perché questa sia garantita è necessaria una correzione della legge ?

GIUSEPPE DE ANGELIS, *Consigliere dell'Associazione nazionale tributaristi*. Il ministro dell'economia e delle finanze ritiene di no, nelle agenzie l'opinione è sì, ossia nelle agenzie corre l'opinione che la legge abbia trasferito l'integralità dei poteri dall'autorità centrale all'agenzia; nell'interpretazione del ministro dell'economia e delle finanze, si è trasferita la prima applicazione, cioè l'attività di sportello, nel senso che l'agenzia agisce sul pubblico, fermo restando il controllo di qualità da parte del Ministero in base ai regolamenti ministeriali; il Ministero ritiene che l'attività di sportello è lasciata a chi deve avere il contatto con i contribuenti, ma l'attività di indirizzo è sempre riservata all'organo

centrale. Per esempio, sta emergendo proprio in questi giorni che l'agenzia potrebbe avere interpretato la legge Tremonti-*bis* in senso completamente difforme dalla relazione tecnica. È scritto molto chiaro in materia di professionisti che la legge Tremonti-*bis* si applica secondo il cosiddetto sistema lordo, se poi si ritiene che debba entrare nei particolari lo farò; quindi nonostante la relazione tecnica dica esattamente che l'applicazione deve funzionare secondo il sistema lordo invece la circolare dice che funziona con il sistema al netto, questo contrasto clamoroso fra la relazione ministeriale e la circolare dell'agenzia dimostra la necessità che si intervenga per chiarire chi ha il pallino in questa partita.

Faccio un altro esempio che è molto importante nel senso che è molto attuale: uno degli elementi caratterizzanti la riforma Tremonti riguarda un particolare beneficio concesso per l'attività di formazione che dovrebbe essere la base per il rilancio della cultura e della tecnologia. Ancora oggi non si riesce a sapere se questa attività di formazione venga agevolata solo quando è fatta all'antica, ossia con un professore — un maestro — attivo ed i discenti passivi o se si agevoli anche l'attuale sistema di massa che prevede la fornitura di strumenti e poi il discente che si attiva. Per esempio immaginiamo la biblioteca parlamentare, che può essere concepita come strumento di formazione perché è uno dei mezzi messi a disposizione di chi lavora per potersi aggiornare e approfondire: poiché non vi è il docente la spesa rischia di non essere considerata fra quella per la formazione. Un altro esempio tipico è quello di un'azienda che intende fare formazione insegnando l'inglese al personale: se questa si avvale di un professore apposito, sarebbe prevista l'agevolazione, se invece utilizza la formula della distribuzione di *CD-ROM*, strumenti multimediali, e quindi il discente lavora da solo con lo strumento la spesa non verrebbe considerata spesa di formazione. Un po' come nei musei tradizionali, dove vi era la guida che « a pappagallo » per ogni gruppo di visitatori ripeteva sem-

pre le stesse informazioni semplici; oggi vi è un apparecchio che ripete le stesse cose che avrebbe detto la guida. Questa sola differenza potrebbe determinare l'applicazione o meno della legge Tremonti-*bis*. In questo settore molto innovativo ed importante la differenza è enorme.

A mio avviso è il Ministero che ha fatto le valutazioni e le stime di gettito ed ha immaginato l'impatto che la legge deve avere, e quindi lo stesso Ministero deve poi chiarire se la legge si applichi in un modo o in un altro; l'agenzia non è stata presente nessun modo nell'elaborazione della norma, e in questa situazione, tira a indovinare. Se lentamente si cambia il sistema, l'agenzia partecipa, viene informata ed è presente, il sistema potrà funzionare; ma oggi l'agenzia non ha armi per poter prendere posizione su questo punto.

Sono questi gli aspetti principali emersi negli incontri che abbiamo promosso e ai quali abbiamo assistito proprio con l'intenzione di riferire in questa sede.

MAURIZIO LEO. La disamina svolta dagli amici qui presenti è puntuale. Soprattutto l'avvocato De Angelis ha svolto considerazioni e riflessioni che destano notevole preoccupazione perché sicuramente oggi non avere certezze e chiarezza su chi debba fare cosa crea disorientamento in tutti. Quindi mi sembra condivisibile l'approccio dell'avvocato De Angelis nel dire che è bene che l'interpretazione laddove ha una funzione integratrice — come sta accadendo in questi tempi — della normativa, sia rimessa all'organo che è più immediatamente vicino all'autorità politica, e cioè il dipartimento delle politiche fiscali.

L'altro aspetto segnalato che desta preoccupazione è quello della posizione che assumerà la Guardia di finanza. Nel momento in cui l'agenzia delle entrate, che è un organo completamente autonomo non sovraordinato gerarchicamente alla Guardia di finanza, impartisce istruzioni che possano essere tranquillamente disattese dalla Guardia di finanza, cosa succede se la Guardia di finanza si comporta in un modo e l'agenzia delle entrate in un altro ?

Accade che non c'è certezza e non c'è chiarezza per nessuno. Quindi la nostra azione conoscitiva di ciò che avviene nell'amministrazione finanziaria è fondamentale ed importantissima; il presidente La Malfa, con la sensibilità che lo contraddistingue, ha compreso subito come in questo campo sia necessario fornire indicazioni e speriamo di farlo in tempi brevi; allo stesso modo, tramite i monitoraggi che stiamo svolgendo, speriamo di ottenere un quadro completo di queste tematiche per arrivare a conclusioni che possono essere di ausilio per il Governo.

PRESIDENTE. Come loro hanno notato abbiamo ritenuto opportuno iniziare dagli utenti per risalire poi, gradualmente, alle agenzie e concludere la nostra indagine con il ministro sul cui tavolo, per quel periodo, sarà già arrivato ciò che voi avete anticipato. Quando il ministro verrà in questa Commissione al termine della nostra indagine conoscitiva, probabilmente, fornirà qualche elemento dell'azione che il Governo intende porre in esame rispetto ai problemi segnalati, affinché si possa — se del caso — operare. Questa sarà un'indagine importante perché si svolge all'inizio della legislatura e in concomitanza con l'avvio di una riforma e può darsi che il Parlamento possa dare un contributo effettivo per chiarire alcuni punti e suggerire interventi.

GIUSEPPE DE ANGELIS, Consigliere dell'Associazione nazionale tributaristi. Signor presidente ritengo di dover intervenire per chiarire un ulteriore aspetto. Un altro problema avvertito dalle agenzie è che va evidenziato, nel loro interesse, che questo nuovo sistema espone a nuove responsabilità questo nuovo organo, il quale non è più così pubblico come una volta (anche se ora non è completamente privato). Un esempio di ciò è l'azione di risarcimento danni. Una particolare azione dell'agenzia può danneggiare per miliardi un determinato contribuente; ma fino a quando questo errore lo commetteva un organo dello Stato vi era la matematica sicurezza dell'immunità,

perché l'azione di risarcimento consisteva nel venire condannato a pagare i danni relativamente alle spese processuali: lo Stato più di così non poteva perdere.

Alla fine della controversia, con la condanna della pubblica amministrazione, vi era la condanna al pagamento delle spese. Ma chi non agisce più nella veste di organo dello Stato ora teme di trovarsi nella stessa posizione delle società di revisione rispetto alla Consob, ossia una organizzazione che lavora nell'interesse pubblico, ma che pubblica non è; l'esperienza delle società di revisione ci insegna che tali società sono esposte ad azioni di risarcimento per danni dell'ordine di centinaia di miliardi, il che è un elemento che può frenare enormemente l'attività dell'agenzia oltre ad essere uno dei punti su cui si chiede una presa di posizione specifica; credo che su ciò sia importante raggiungere una chiarezza normativa, ne va delle garanzie del contribuente ed anche della snellezza dell'operato dell'agenzia.

RICCARDO ALEMANNI, Presidente dell'Istituto nazionale tributaristi. Ovviamente l'Associazione nazionale tributaristi italiani ha una visione per così dire più giuridica della materia. Vorrei tornare, per un attimo, ad un aspetto più pratico dei rapporti con le agenzie, fermo restando che condivido pienamente l'analisi puntuale ed attenta svolta dall'avvocato De Angelis, che interessa sia i professionisti, sia i contribuenti, ossia i rapporti con il garante. Premetto che nel corso di un'audizione presso questa Commissione svoltasi nella precedente legislatura e nella quale l'oggetto dei lavori era lo statuto del contribuente, ebbi occasione di esprimere le mie perplessità sulla figura del garante. Ricordando i miei studi di diritto, evidenziavo come il massimo garante del cittadino sia lo Stato e non capivo perché, all'interno di un organo dello Stato, dovesse esserci un soggetto che garantisse il cittadino; la complessità della materia e delle norme ad essa riferite forse richiedeva una tale figura, così com'è accaduto in altri paesi europei. Ma se deve esserci

un garante, allora dotiamolo degli strumenti necessari per svolgere la sua attività. Abbiamo provato a contattare per telefono, a campione, alcuni uffici del garante senza ottenere risposta. Alcuni telefoni hanno squillato invano: pur provando più volte — ahimè! — non abbiamo ottenuto risposta dall'altro capo del telefono. Questa è una situazione di ordinaria praticità!

Sono perplesso sul fatto che le agenzie forniscano sempre più servizi privati ai cittadini: ho sentito parlare addirittura di un'ipotesi di aumentare i servizi dati all'utenza; fermo restando che condivido la possibilità per il contribuente di rivolgersi alla agenzia per l'inoltro della propria dichiarazione, mi pare però che superare questo limite per giungere a fornire servizi che normalmente sono appannaggio di soggetti terzi confonda, nei rapporti fra cittadino ed amministrazione finanziaria, quello che è il ruolo dell'amministrazione, cioè di controllo, di coordinamento e di aiuto con quello di consulenza. Non viene detto per paura di perdere segmenti di mercato, ma noi da consulenti delle aziende e del contribuente, siamo diventati compilatori di moduli! In quel caso invece torneremmo a svolgere il nostro vero mestiere di consulenti, proprio per una suddivisione delle funzioni: la funzione dello Stato e quella di soggetti terzi che fanno da intermediari.

Vi è un altro aspetto che ritengo vada evidenziato, ossia la situazione degli operatori, e dei contribuenti nei rapporti con le agenzie, che dal punto di vista operativo (e questo spero possa essere un suggerimento della Commissione al Ministero) può migliorare, anzi, deve migliorare. Forse meglio di me può illustrare questo aspetto il collega Michelini.

MASSIMO MICHELINI, *Delegato per la provincia di Roma dell'Istituto nazionale tributaristi*. Secondo noi il problema è l'enorme differenza esistente fra le sedi

periferiche e le sedi cittadine delle agenzie. Nel caso specifico — a titolo di esempio, senza volontà di giungere a conclusioni — operare con l'agenzia a Tivoli è una attività normalissima, vi sono colloqui e possibilità di risolvere problemi in tempi brevi; per operare invece con l'agenzia di Roma 3, sita in via di Settebagni, bisogna prendere il numero fra le sei e mezzo e le 8 di mattina, altrimenti non è più possibile il trattamento della pratica. Non è possibile operare in questi termini. Non è possibile, tra l'altro, un invio così massiccio di accertamenti senza adeguare gli uffici ad una tale mole di lavoro: gli appuntamenti vengono concessi entro un termine di 45, 50 o 60 giorni, a fronte di un pagamento che deve essere effettuato (per poter godere delle agevolazioni) entro 30 giorni; il che vuol dire escludere la possibilità di avvalersi delle agevolazioni.

PRESIDENTE. Rinnovo i ringraziamenti ai nostri ospiti e ribadisco, altresì, l'invito a trasmettere memorie integrative delle relazioni esposte. Poiché la materia oggetto di questa indagine è, ovviamente, *in fieri*, è necessaria la piena collaborazione tra l'amministrazione pubblica, il Parlamento e le organizzazioni professionali. Noi, come Commissione, possiamo rappresentare il tramite per questa collaborazione e come Parlamento essere più pronti ad accogliere le preoccupazioni e le difficoltà che incontra il settore. Dichiaro conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15,30.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

Licenziato per la stampa
il 7 febbraio 2002.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO